

CONVENZIONE

Tra la FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - O.N.L.U.S. - con sede in Pescara via delle Caserme, n. 22; uffici in piazza Garibaldi n. 41/2, c.f/p.iva 01511580688, fondazione di diritto privato e l'Associazione Culturale A.S. T.R.A. con sede in Pescara Via delle Caserme, n. 22

premesso che,

l'associazione culturale A.S.T.R.A. è iscritta nel registro regionale del volontariato culturale tenuto ai sensi della Legge n. 266/91 e svolge la propria attività senza fini di lucro, in conformità ai propri fini statutari e con i limiti posti dallo statuto stesso con enti sia pubblici che privati senza alcuna organizzazione stabile, diretta od indiretta, di mezzi,

la Fondazione Genti d'Abruzzo intende servirsi per delle conoscenze e capacità dei soci dell'A.S.T.R.A., cultori ed appassionati delle tradizioni abruzzesi e dell'archeologia, per migliorare ed accrescere la qualità dell'offerta museale, pur sapendo che tali soci potranno adoperarsi come volontari solo al di fuori dei loro impegni personali di lavoro.

Viene stabilito e stipulato quanto segue:

1. Attività oggetto del presente accordo: l'associazione A.S.T.R.A. si impegna ad effettuare e far effettuare ai propri soci, compatibilmente con i loro impegni di lavoro, attività di volontariato culturale presso il Museo consistente in:
 - eventuale accompagnamento, accoglienza ed informazioni dettagliate ai visitatori sui reperti, oggetti esposti, avendo l'A.S.T.R.A. partecipato in maniera determinante, anche attraverso sue dotazioni, all'allestimento del Museo medesimo;
 - manutenzione, salvaguardia, collocamento e tutela degli oggetti esposti e da esporre;
 - tutela e salvaguardia degli allestimenti, vetrine, espositori e dell' ambiente museale.
2. Sede: la sede di svolgimento dell'attività dell' A.S.T.R.A. è stabilita presso le sale, gli uffici ed i laboratori del Museo delle Genti d'Abruzzo e della Fondazione Genti d'Abruzzo in Pescara alla Via delle Caserme n.22, o qualunque altra sede, museo, od associazione in futuro e per la durata del presente contratto, dati in proprietà o gestione e/o affidamento alla Fondazione Genti d'Abruzzo.
3. Diligenza nell'adempimento: l'A.S.T.R.A. si impegna ad eseguire e far eseguire ai suoi associati e soci gli incarichi qui concordati con diligenza ed in relazione alle norme di correttezza e fiduciarità, mantenendo l'assoluto riserbo con chiunque al di fuori della Fondazione e per quanto riguarda notizie, informazioni, ricerche, e di quant'altro attinente la sfera operativa museale i suoi soci od associati venissero a conoscenza nei contatti con il Museo, garantendo fin d'ora l'A.S.T.R.A. stessa dei requisiti morali ed umani dei suoi soci od associati.
4. Modalità delle prestazioni: le prestazioni effettuate dai soci dell' A.S.T.R.A. rientrano nella fattispecie del volontariato culturale essendo l'A.S.T.R.A. regolarmente iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato ai sensi della Legge n.266/1991, pertanto tali prestazioni non faranno mai sorgere vincolo alcuno di subordinazione, né di retribuzione alcuna con la Fondazione, e saranno comunque svolte in piena autonomia senza vincolo di orario alcuno, compatibilmente con gli orari di apertura del Museo, le necessità del Museo e la presenza obbligatoria di dipendenti o collaboratori ad altro titolo del Museo.
5. Spese: le spese correnti normalmente necessarie per l'espletamento dell'attività dei volontari all' interno della sede museale sono a carico della Fondazione Genti d'Abruzzo. Tutte le altre spese relative al volontari sono a carico dell'associazione A.S.T.R.A.

6. Rimborso spese: all'associazione A.S.T.R.A. viene riconosciuto il rimborso totale delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'attività di volontariato comprese le spese di assicurazione dei volontari a carico A.S.T.R.A., eventuali trasporti, materiali e quant'altro necessario, nell'ambito della voce prevista in bilancio per i collaboratori.
7. Scadenza: il presente accordo si intende automaticamente ed improcastinabilmente risolto alla mezzanotte del trentuno dicembre millenovecentonovantanove.
- R. Risoluzione: il presente rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento, e insidacabilmente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con effetto immediato dal giorno di ricevimento, a tal fine farà fede la data di ricevimento della comunicazione stessa.

Salvo approvazione della presente convenzione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Pescara, li 25 giugno 1999